

# SANATORIA 2012 DECRETO LEGISLATIVO 109/2012 ART. 5

(C.D. RAVVEDIMENTO ONEROSO, REGOLARIZZAZIONE O EMERSIONE DAL LAVORO NERO)

A cura di Salvatore Fachile aggiornata al 10 settembre 2012

### ▶ Quali datori di lavoro possono presentare la domanda di sanatoria?

Possono presentarla i datori di lavoro italiani o comunitari. Possono presentarla anche i datori stranieri (ossia non comunitari) ma solo se hanno un <u>permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo</u> (o hanno già presentato la domanda per ottenerlo).

In ogni caso è necessario che il datore di lavoro abbia un <u>reddito per l'anno 2011 pari a 30.000 euro lordi (o di bilancio di azienda) oppure 20.000</u> per le assunzioni di lavoratori domestici (27.000 se il datore di lavoro non è solo nello stato di famiglia, ma si possono cumulare anche i redditi dei conviventi che non sono coniuge o parenti). Per arrivare al reddito necessario si possono sempre cumulare i redditi del coniuge o dei <u>parenti entro il 2º grado anche non conviventi</u>. In caso di <u>più assunzioni</u> sarà la Prefettura, in base alle regole generali, a valutare se il reddito (o il bilancio) è sufficiente. <u>Non ci sono limiti di reddito per i datori con una limitata autosufficienza</u> (per patologia o handicap) che assumono per la loro assistenza.

Non potranno comunque presentare la domanda i datori di lavoro che risultino <u>condannati, anche</u> con sentenza non definitiva, per reati riguardanti:

- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni (impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno).

Sono esclusi anche i datori di lavoro che in altre occasioni, una volta presentata la domanda per l'ingresso di un cittadino straniero per motivi di lavoro subordinato, o una domanda di emersione (sanatoria), non abbiano proceduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.



### *Le domande:*

- 1. Qual è la cittadinanza o il titolo di soggiorno del datore di lavoro?
- 2. Qual è il reddito del datore di lavoro, è possibile vedere il CUD?
- 3. Il datore di lavoro sta inoltrando altre domande di sanatoria?
- 4. Ha mai avuto il datore di lavoro delle condanne penali, è possibile vedere il casellario giudiziario e il certificato dei carichi pendenti?
- 5. Il datore di lavoro in passato ha attivato delle procedure di sanatoria o di ingresso a favore di altri cittadini stranieri, con quale risultato?

### **▶** Che caratteristiche deve avere il rapporto di lavoro?

Il datore dovrà dichiarare che il rapporto di lavoro è in <u>corso da almeno il 9 maggio 2012</u> e che è ancora esistente alla data di presentazione della domanda.

Il datore di lavoro dovrà dichiarare che si tratta di un rapporto di <u>lavoro a tempo pieno</u>. I rapporti di lavoro a <u>tempo parziale sono ammessi solo in caso di lavoro domestico</u>.

Non si possono cumulare più lavori a tempo parziale con diversi datori.

### *Le domande:*

- 6. Quando è iniziato il rapporto di lavoro?
- 7. Il rapporto di lavoro è ancora in corso?
- 8. Che tipo di lavoro e con quale impegno orario?

# ▶ Quali cittadini stranieri possono utilizzare la sanatoria e poi chiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro?

Il cittadino straniero <u>deve poter dimostrare di essere in Italia dal 31 dicembre 2011</u>, attraverso documentazione proveniente da <u>organismi pubblici</u>.

I documenti che più facilmente potrebbero essere utilizzati per dimostrare questo requisito sono:

- I codice <u>STP</u> per l'accesso all'assistenza sanitaria degli stranieri senza permesso di soggiorno,
- Altri documenti rilasciati dalle <u>strutture sanitarie</u> (referti, cartelle cliniche, prescrizioni mediche, ricoveri ospedalieri, etc.);
- <u>Decreti di espulsioni</u>,ordini di allontanamento e ordini di comparizione emanati da Questure o Prefetture o altri esponenti delle forze dell'ordine;
- Documenti relativi alla detenzione in un CIE, in un carcere o in una struttura analoga;
- Denuncie, sentenze o altri documenti provenienti da un qualsiasi Tribunale;
- Documenti di <u>precedenti sanatorie</u> tentate senza successo;
- Documenti relativi alla presentazione di una domanda di asilo;
- Documenti relativi all'iscrizione scolastica propria o dei figli minori;



• <u>Informazioni</u> relative a fermi, arresti, ricoveri o altri contatti con le forze dell'ordine e di cui però il cittadino straniero non ha conservato i documenti collegati.

### Le domande:

- 9. Hai mai preso le impronte digitali, in quale città e in quale data all'incirca?

  10. Hai mai visto un medico o sei mai entrato in un ospedale, in quale città e in quale data all'incirca?
  - 11. Quando sei entrato in Italia sei stato fermato dalle Forze dell'ordine? 12. Hai presentato domanda di asilo?
  - 13. Tu o i tuoi figli minori vi siete mai stati iscritti in un corso scolastico? 14. Hai tentato precedenti sanatorie?
  - 15. Se mai stato ospite di una struttura di accoglienza, in quale città e in che periodo all'incirca?
  - 16. Sei in possesso di un qualsiasi documento avuto qui in Italia, anche se rilasciati dal consolato del tuo paese (es. passaporto)?

Il cittadino straniero <u>non deve inoltre essersi allontanato dall'Italia</u> neppure momentaneamente dal 31.12.2011 fino al momento della presentazione della domanda di sanatoria (per cui non potrà fare la sanatoria se in questo periodo è stato forzatamente accompagnato alla frontiera o se altri paesi comunitari hanno registrato la sua presenza con espulsioni, arresti, etc.)

### Le domande:

17. Dopo il 31 dicembre del 2012 hai subìto una deportazione forzata nel tuo paese di origine?
18. Dopo il 31 dicembre 2011 hai preso le impronte o sei mai stato arrestato in un paese diverso dall'Italia?

Non potranno comunque ricevere benefici dalla sanatoria i cittadini stranieri che:

• Hanno ricevuto uno speciale decreto di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato italiano (art. 13, commi 1 e 2, lettera c T.U.Imm. oppure art. 3 L. 155/2005). Invece, il più diffuso tipo di decreto di espulsione ricevuto in Italia (per la semplice mancanza di un titolo di un permesso di soggiorno) non è uno ostacolo.



- Che hanno ricevuto nel corso degli ultimi anni un qualsiasi tipo di <u>espulsione da un altro</u> <u>paese Schengen</u> e non riescono a cancellare la segnalazione dal Sistema Informatico Schengen (un avvocato potrà tentare di effettuare tale cancellazione)
- Che siano stati condannati (anche con patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati di cui all'articolo 380 c.p.p. (ossia <u>reati piuttosto gravi</u>);
- Che siano considerati <u>una minaccia per l'ordine pubblico</u> o la sicurezza dello Stato italiano o di altro paese Schengen. Per dichiarare un cittadino socialmente pericoloso possono essere presi in considerazione le condanne, anche con sentenza non definitiva (e anche con patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati previsti dall'articolo 381 c.p.p. (ossia reati poco gravi).

### *Le domande:*

- 19. In quali Paesi Schengen hai preso le impronte digitai, con che generalità e all'incirca in quale periodo?
  - 20. Hai in mano dei documenti rilasciati dopo aver preso le impronte?
- 21. Sei mai stato in carcere o di fronte a un giudice in Italia o in altri Pese Schengen, per quale motivo, per quanto tempo, che nome hai dato alle forze dell'ordine, chi era il tuo avvocato, hai dei documenti relativi a quella vicenda?
- 22. In caso di incertezza, si può avere il casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti?

Possono chiedere la sanatoria e ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro <u>anche i cittadini stranieri regolarmente presenti</u>, come ad esempio i lavoratori stagionali o gli studenti, i richiedenti asilo, i titolari di un permesso per motivi di salute o per assistenza minori, etc.

▶ Quando presentare la domanda e che costi sostenere

Le domande si presentano <u>on line</u> dal 15 settembre al 15 ottobre 2012. E' possibile rivolgersi a uno sportello di <u>patronato oppure inoltrare la domanda direttamente</u> al sito del Ministero dell'Interno. Prima di presentare la domanda dovrà essere versato un contributo forfetario di <u>euro 1.000</u> (a carico del datore di lavoro). Inoltre al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno bisognerà aver versato tutte le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, per un periodo <u>non inferiore a sei mesi</u> (l'entità dipenderà anche dal tipo di lavoro e dalla durata dello stesso).



## ▶ Gli effetti immediati: sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi

A partire dal 9 agosto fino al momento della conclusione della procedura, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi (cioè le espulsioni) a carico del datore di lavoro e del lavoratore in materia di regolarità della presenza nel territorio italiano e di regolarità delle conseguenti attività lavorative. La sospensione viene a cessare in caso di mancata presentazione della domanda o di archiviazione del procedimento con un rigetto. Non saranno comunque perseguibili i datori di lavoro che hanno visto rigettare la domanda per cause non direttamente a loro imputabili. In caso di conclusione positiva del procedimento, i reati a carico di lavoratore e del datore di lavoro verranno estinti.

La convocazione allo Sportello Unico

Dopo aver presentato *on line* la domanda e successivamente a tutti i controlli penali e amministrativi, il datore di lavoro e il lavoratore saranno convocati <u>insieme presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno</u>. In quella sede saranno ulteriormente verificati la documentazione, i livelli retributivi, l'avvenuto versamento del contributo forfetario di 1.000 euro, l'avvenuto versamento dei contributi dovuti per almeno sei mesi (relativi dunque ai mesi precedenti la presentazione della domanda —almeno 3- e quelli successivi fino alla convocazione.